



COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.ro 77 Reg. Gen.	OGGETTO: Approvazione Disciplinare inerente il consumo sul posto di prodotti alimentari della gastronomia locale.
DATA 26/05/2017	

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTISEI del mese di MAGGIO, alle ore 17,20 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
CELLAMARE sig. Alfredo Oscar	VICESINDACO	presente
PRENNA ins. Giovanni	ASSESSORE	assente
DE MARINIS dott. Gianrocco	ASSESSORE	presente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	presente
RUBINO Sig. Alessandro	ASSESSORE	presente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. SICURO dr. Giovanni in qualità di VICE SEGRETARIO.

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI avv. Giovanni in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Relazione sull'argomento il Sindaco avv. Giovanni Gugliotti:

VISTO il Regolamento per l'installazione e gestione dei dehors e chioschi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 24/06/2008, come modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 15.12.2014, con il quale si disciplinano le modalità per la realizzazione e installazione di strutture precarie esterne ai pubblici esercizi per tutte quelle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande;

CONSIDERATO che si rende necessario disciplinare l'occupazione del suolo pubblico ovvero privato gravato da servitù di passaggio pubblico, in relazione a tutte quelle attività relative alla vendita e al consumo sul posto di prodotti alimentari, con particolare riferimento agli esercizi volti a valorizzare i prodotti della gastronomia tipica locale, ovvero:

- a) gli esercizi di vicinato: esercizi che hanno presentato apposita e regolare comunicazione di avvio dell'attività ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 114/1998 e sono registrati ai sensi dell'articolo 6 del Reg. CE 852/2004, per la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
- b) l'attività di panificazione, così come definite all'art. 4 del D.L. 223/2006 convertito con modificazioni nella L. 248/2006 e sono registrati ai sensi dell'articolo 6 del Reg. CE 852/2004;
- c) le attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia, che svolgono l'attività in conformità ai disposti delle disposizioni di legge vigenti e che sono registrati ai sensi dell'articolo 6 del Reg. CE 852/2004, iscritte nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio.

CONSIDERATO:

- che vi è l'esigenza di operare una distinzione percepibile anche ai consumatori tra esercizi della somministrazione ed altre attività commerciali, al fine di evitare il perpetrarsi di episodi di oggettiva irregolarità dovuta alla diffusione di aree esterne attrezzate con tavoli e sedie.
- che vi è la necessità, stante l'imminente avvio della stagione estiva, di disciplinare l'argomento anche a fini di valutazione e sperimentazione.

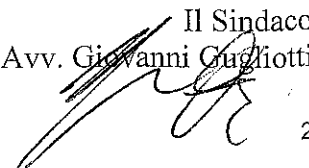
RITENUTO, pertanto, opportuno disciplinare adeguatamente l'occupazione di suolo pubblico per le attività sopra richiamate, dettando norme precise e dettagliate.

PRESO ATTO che in relazione alle predette esigenze è stato predisposto dagli uffici comunali competenti apposito Disciplinare, il quale per le attività commerciali ed artigianali predette, definisce i seguenti aspetti:

- Campo di applicazione;
- Definizione di prodotti di gastronomia;
- Svolgimento dell'attività;
- Esercizio del consumo;
- Requisiti Igienico sanitari;
- Individuazione delle aree destinate all'occupazione;
- Sanzioni.

PROPONE alla Giunta, nelle more della successiva presentazione al Consiglio di una bozza regolamentare, di approvare, in via sperimentale, l'allegato Disciplinare inerente il consumo sul posto di prodotti della gastronomia tipica locale.

Il Sindaco
Avv. Giovanni Gugliotti



2. E' consentita la fornitura di posate e bicchieri a perdere, tovaglioli e salviette detergenti monouso.
3. E' consentita altresì la fornitura di bevande in confezione originale.
4. Il titolare o il gestore dell'esercizio dovranno limitarsi alla consegna dei prodotti al banco e non potranno svolgere alcuna funzione di servizio assistito.
5. E' escluso:
 - la fornitura di piatti, bicchieri di vetro/cristallo e posate non a perdere;
 - il servizio assistito al tavolo da parte del titolare dell'esercizio o da parte del personale dipendente, il servizio pertanto sarà limitato alla consegna dei prodotti al banco, ritirati direttamente dal consumatore;
 - qualsiasi attività di preparazione di bevande (caffè, the, tisane, infusi, ecc);
 - la presentazione di qualsiasi lista o menù al tavolo, inerente i prodotti offerti con relativi prezzi;
 - l'aumento dei prezzi dei prodotti consumati sul posto;
 - la raccolta o registrazione di ordinazioni o altro servizio assistito;
 - il ritiro della posateria e bicchieri dopo il consumo.

ARTICOLO 5 - Requisiti Igienico sanitari

1. Le imprese di cui all'articolo 1, che intendono attivare il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia, devono garantire il rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie, in particolare del Regolamento 852/2004 e s.m.i.
2. Tali esercizi dovranno avere disponibilità di una zona destinata alle operazioni finalizzate a fornire il prodotto così come definito all'articolo 2 per il consumo immediato sul posto (es. sporzionamento).
3. Inoltre:
 - la zona destinata al consumo deve essere mantenuta in idonee condizioni di pulizia e dotata di contenitori differenziati per tipologia di rifiuti, in numero adeguato e provvisti di copertura con dispositivo di apertura a pedale e comunque non manuale.
 - i piani di appoggio dovranno essere dotati di apposite coperture a perdere;
 - dovranno essere disponibili tovaglioli e salviette monouso per la deterzione delle mani dei consumatori;
 - le stoviglie fornite dovranno essere esclusivamente monouso.

ARTICOLO 6 - Individuazione delle aree destinate all'occupazione

1. L'occupazione temporanea di aree pubbliche con tavoli, panchine e/o piani di appoggio, mensole a muro, sgabelli, sedie può essere consentita in aree pedonali o comunque chiuse al traffico nelle ore serali ovvero in zone aventi traffico limitato, purché non venga impedita la libera circolazione dei mezzi e dei pedoni.
2. E' assolutamente vietata l'occupazione delle strade che per l'intenso traffico veicolare non appaiono compatibili con l'esercizio di attività inerenti la somministrazione di alimenti e bevande, stante le imprescindibili disposizioni igienico sanitarie vigenti nonché per motivi di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 7 - Sanzioni

1. Fatte salve le eventuali sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle norme del codice della strada, il consumo sul posto, in difformità alle sopra citate prescrizioni, qualora non configuri la somministrazione di alimenti e bevande, come tale passibile delle sanzioni previste dalle normative per l'esercizio di attività sprovviste di autorizzazione, sarà sanzionato a norma dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al verbale di accertamento seguirà la sanzione accessoria della rimozione delle attrezzature collocate in assenza, violazione o difformità dell'autorizzazione.

DISCIPLINARE INERENTE IL CONSUMO SUL POSTO DI PRODOTTI ALIMENTARI E DELLA GASTRONOMIA TIPICA LOCALE

ARTICOLO 1 – Campo di applicazione

1. La presente disciplina si applica:

- a) agli esercizi di vicinato e che preparano prodotti alimentari e della gastronomia tipica quali a titolo esemplificativo: prodotti da forno, arrosto, ecc.: esercizi che hanno presentato apposita e regolare comunicazione di avvio dell'attività ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 114/1998 e sono registrati ai sensi dell'articolo 6 del Reg. CE 852/2004 e s.m. ed i., per la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
- b) alle attività di panificazione così come definite all'art. 4 della L. 248/2006 e sono registrati ai sensi dell'articolo 6 del Reg. CE 852/2004 e s.m. ed i;
- c) alle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia tipica (pasticcerie, prodotti da forno, ecc.) e sono registrati ai sensi dell'articolo 6 del Reg. CE 852/2004 e s.m.i;

ARTICOLO 2 – Definizione di prodotti alimentari e di gastronomia

1. Si intendono genericamente per prodotti alimentari “qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito” e per “prodotti di gastronomia tipica”, tutti i prodotti di forte caratterizzazione locale quali, a titolo esemplificativo,: focacce, calzoni, dolci secchi tradizionali, arrosto, ecc. che presentano caratteristiche tali da poter essere consumati immediatamente, nel rispetto dei gusti del consumatore.
2. Per le attività artigianali sussiste il limite dei prodotti di propria produzione.

ARTICOLO 3 - Svolgimento dell'attività

1. Il consumo deve avvenire all'interno degli spazi destinati alla attività di vendita che deve conservare le caratteristiche strutturali tipiche degli esercizi di vendita al minuto di generi alimentari; in particolare lo spazio destinato all'eventuale consumazione sul posto non potrà essere prevalente rispetto a quello destinato al transito dei clienti e dovrà essere organizzato (arredi ed attrezzature) in modo da non creare intralcio alla affluenza del pubblico e al transito dei cittadini.
2. E' consentita l'occupazione di suolo pubblico su aree esterne ovvero, su aree a disposizione dell'azienda a qualunque titolo, senza somministrazione assistita; tali aree devono essere attrezzate esclusivamente con sedie, tavoli, panchine e/o piani di appoggio, mensole a muro, sgabelli e simili per mero servizio di stazionamento fornito ai clienti.
3. L'occupazione temporanea di aree pubbliche potrà essere autorizzata, previo apposita richiesta ai competenti uffici comunali e previo versamento della tassa di occupazione, esclusivamente nel periodo stagionale compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre solo qualora l'azienda non disponga esternamente di area privata sufficiente e nel rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti comunali.
4. L'occupazione di aree esterne deve avvenire su superfici di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale, a condizione che le medesime non configurino inequivocabilmente un'attività di somministrazione. In ogni caso la superficie occupata non potrà eccedere i 25 metri quadrati sia in aree pubbliche che in aree private.

ARTICOLO 4 - Esercizio del consumo

1. Il consumatore ritirerà direttamente dal banco di vendita gli alimenti pronti per il consumo, inseriti in contenitori a perdere idonei alla vendita da asporto.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco e ritenuta la stessa condivisibile e meritevole di approvazione.

LETTO l'allegato "Disciplinare inerente il Consumo sul posto di prodotti Alimentari e della Gastronomia tipica Locale".

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs 114/1998;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 443;

Visto D.L. 223/2006 convertito con modificazioni nella L. 248/2006;

Visto il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, in particolare gli articoli dal n. 65 al n. 70.

Dato atto che: ai sensi dell'articolo 49 D.Lgs. 267/2000 è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato e ritenuto di poter prescindere dal parere in merito al parere di regolarità contabile in quanto non vi è varianza della spesa.

Con voti unanimi, favorevoli, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di approvare, così come approva, in via sperimentale, per le motivazioni in premessa esplicitate, l'allegato Disciplinare inerente il consumo sul posto di prodotti della gastronomia tipica locale allegato e parte integrante del presente atto;
- di dare mandato ai Responsabili della 7^ e dell'8^ Area di presentare alla Giunta, al termine del periodo estivo e, comunque, entro il 30 settembre 2017, una relazione esplicativa sull'andamento della fase sperimentale corredata dei dati relativi alle autorizzazioni rilasciate.

Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare, per l'urgenza, la presente immediatamente esecutiva.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

f.to GUGLIOTTI Avv. Giovanni

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to SICURO dr. Giovanni

Si DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di questo Comune.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
SICURO dr. Giovanni

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D.Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il 06/06 /2017 e vi resterà per 15 giorni consecutivi fino al 21 / 06 /2017;

CHE, ai sensi dell'art. 125 D.Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari.

Addi,

(prot. n. 13082)

- 6 GIU. 2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
SICURO dr. Giovanni

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

[] -

[X] - La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall' Organo deliberante

IL VICE SEGRETARIO
SICURO dr. Giovanni

[] - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ___/___/201___ in quanto:

() - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all' Albo Pretorio

- ()- Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

- ()- Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

- ()- _____

IL VICE SEGRETARIO
SICURO dr. Giovanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.